



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 71 DEL 13/03/2024

OGGETTO: CONVALIDA DI CHIUSURA DI PORZIONE DEL GIARDINO DI PERTINENZA DEL CIVICO 8 DI VIA VOCHIERI; CHIUSURA DELLA VIA VOCHIERI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CANCELLO DI ACCESSO AL CIV. 8 ED IL TERMINE DELL'AREA DISSESTATA, CHIUSURA DI PORZIONE DELLE AREE ESTERNE DELLA VILLA DORIA E CHIUSURA DELL'ACCESSO AL MUSEO ARCHEOLOGICO.

Il Sindaco

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 10 febbraio 2024, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interveniva a causa di crollo della sede stradale di Via Vochieri nel tratto pedonale all'altezza del civico 8, come comunicato con mail di personale della PL - acquisita al protocollo dell'Ente al n. Prot. 76385.E del 12/02/2024;
- a seguito dell'evento il Caposquadra dei VV.F. ha disposto la chiusura del tratto di strada pedonale di Via Vochieri interessata dal crollo con conseguente interdizione di una porzione di giardino del civico 8 di Via Vochieri, di una porzione di area esterna di pertinenza della Villa Doria nonché la chiusura di un accesso secondario e non utilizzato del museo Archeologico;
- in data 12/02/2024, personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità esperiva un sopralluogo presso le aree in oggetto e non potendo escludere ulteriori evoluzioni peggiorative, confermava la chiusura e le interdizioni già disposte dai VV.F. in sede di proprio intervento del 10/02/2023, come rappresentato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

Documento sottoscritto digitalmente

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 81504.I del 14/02/2024, relativa al sopralluogo del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità del 12/02/2024, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento di interdizione cautelativa è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota prot. 76502.U del 12/02/2024;

Considerato che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Direttore Dott. Gianluca Giurato, Responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il Direttore attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

CONVALIDA

le disposizioni cautelative di:

- chiusura del tratto pedonale della via Vochieri all'altezza del civico 8;
- interdizione della porzione del giardino di pertinenza del civ 8 di Via Vochieri;
- interdizione di area esterna di pertinenza di Villa Doria;
- chiusura dell'accesso del museo Archeologico

come già disposto dai Vigili del Fuoco in data 10/02/2024 e come rappresentato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Territorio - Unità Territoriale Ponente - ed al Municipio VII Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Direzione Strade per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Demanio e Patrimonio per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Manutenzione e Verde Pubblico per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Musei per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.




COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: CONVALIDA DI CHIUSURA DI PORZIONE DEL GIARDINO DI PERTINENZA DEL CIVICO 8 DI VIA VOCHIERI; CHIUSURA DELLA VIA VOCHIERI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CANCELLO DI ACCESSO AL CIV. 8 ED IL TERMINE DELL'AREA DISSESTATA, CHIUSURA DI PORZIONE DELLE AREE ESTERNE DELLA VILLA DORIA E CHIUSURA DELL'ACCESSO AL MUSEO ARCHEOLOGICO.

ALLEGATO GRAFICO



- tratto pedonale di Via Vochieri interdetto
- porzione del giardino di pertinenza del civ 8 di Via Vochieri interdetto
- area esterna di pertinenza di Villa Doria interdetta
- accesso secondario del museo archeologico interdetto

Figura 1: AREE ESTERNE SOGGETTE A TEMPORANEA INTERDIZIONE CON DIVIETO DI ACCESSO (grafica non in scala, fonte Geoportale comunale su base C.T.C.)